

Autonomia contrattuale

Il patto di rinuncia preventiva all'impugnazione di una sentenza futura

CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, ord. 6 marzo 2012, n. 3469 - Pres. Schettino - Est. Scalisi - P.m. Russo - M.V. c. Gamma Geri S.p.a. in liquidazione

Il patto con cui le parti si obbligano a non impugnare la sentenza che verrà emessa al termine del giudizio non integra una rinuncia all'azione né una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., ma una acquiescenza preventiva ex art. 329 c.p.c., siccome pattuita prima dell'emanazione della sentenza. La questione di diritto relativa all'ammissibilità della rinuncia preventiva all'impugnazione di una futura sentenza va rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, affinché valuti l'opportunità dell'assegnazione alle Sezioni Unite.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.
Difforme	Cass., 16 ottobre 1974, n. 2870, in <i>Comm. trib. centrale</i> , 1974, II, 1323; Cass., 9 gennaio 1996, n. 83, in <i>Giur. it.</i> , 1996, I, 1, 1062; Cass., 29 novembre 1990, n. 11496, in <i>Rep. Foro it.</i> , 1990, voce <i>Impugnazioni civili</i> , n. 44; Cass., 11 agosto 1982, n. 4526, <i>ivi</i> , 1982, voce cit., n. 7; Cass., 30 dicembre 1981, n. 6773, <i>ivi</i> , 1981, voce cit., n. 70; Cass., 3 maggio 1975, n. 1695, <i>ivi</i> , 1975, voce cit., n. 54.

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione del 6 ottobre 1999, M.V., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, la società Ceramica Nuova D'Agostino spa. intestataria di un appezzamento di terreno di mq. 2500 in (*Omissis*) per sentire accertare l'acquisto da parte sua per usucapione di quel bene in virtù di un possesso animo domini suo e prima di lui di suo padre M. A. A sostegno di questa domanda l'attore esponeva che il bene di cui si dice, già appartenuto alla società Ceramica Matteo D'Agostino & C. spa. si identificava nel nuovo catasto dei terreni di Salerno come porzione della particella 347 confinante tra l'altro con la particella 12 di proprietà M. e con la residua porzione della particella 347 di proprietà Ceramica Nuova D'Agostino spa.

Si costituiva la convenuta, eccependo di aver acquistato la proprietà del bene in virtù di decreto del Tribunale di Salerno nel corso della procedura concorsuale cui la società precedente proprietaria era stata assoggettata sicché immessa da tale momento nel possesso legale e materiale del bene, si era attivata per ottenere il rilascio una volta conosciuta l'occupazione da parte dell'attore. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte al risarcimento danni quantificati in lire tre miliardi per il rallentamento della procedura di liquidazione in un momento in cui essa proprietaria era in procinto di cedere

all'amministrazione comunale di Salerno l'intera estensione di terreno di sua proprietà.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1483 del 2004 rigettava: a) la domanda di acquisto per usucapione ventennale della proprietà dell'appezzamento di terreno oggetto di causa perché la documentazione prodotta dall'attore non era idonea a dimostrare i presupposti per l'avvenuta usucapione, e, b) rigettava, anche, la domanda riconvenzionale per totale mancanza di prova.

Avverso questa sentenza, interponeva appello M. lamentando che il giudice di prime cure aveva completamente omesso l'esame delle deduzioni istruttorie.

Si costituiva l'appellata Gamma Geri spa, in liquidazione, a seguito della fusione per incorporazione della società Ceramica Nuova D'Agostino, eccependo l'improponibilità o l'inammissibilità del gravame, perché il M. vi aveva rinunciato con scrittura privata del 4 dicembre 2001 e nel merito contestava la pretesa avversaria.

La Corte di Appello di Salerno con sentenza rigettava l'appello, dopo averlo dichiarato ammissibile e riconfermava integralmente la sentenza di primo grado. A sostegno di questa decisione la Corte di Appello di Salerno osservava: a) che la pattuizione delle parti di cui all'art. 5 della scrittura privata del 4.12.2001 intercorsa tra le parti e prodotta in giudizio, secondo cui: "il prezzo dell'opzione offerta resta sin d'ora convenuto tra le parti in com-

plensive 9.070.000 che saranno corrisposte senza maggiorazione alcuna per interessi spese e rivalutazione monetaria, in un'unica soluzione e in contanti o con il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio tra V.M. e la Ceramica Nuova D'Agostino, in ordine alla quale le costituite parti s'impegnano sin d'ora a non interporre alcun gravame, ovvero in caso di mancato accoglimento della domanda di usucapione, e previo verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 2 del perente atto con la stipula di atto pubblico di trasferimento da rogarsi entro trenta giorni dall'avverarsi di una di quelle due suindicate condizioni" non integrava una rinuncia all'azione, né agli atti del giudizio, ma un'acquiescenza preventiva (siccome pattuita prima dell'emanazione della sentenza) e, pertanto, essa era nulla come da antico insegnamento di legittimità: infatti, la rinuncia preventiva all'impugnazione è nulla perché essa tendendo ad alterare i contenuti dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale contrasta con l'interesse pubblico che presiede alla svolgimento di detta funzione (Cass. n. 2870 del 1974); b) rigettava la domanda dell'attore in usucapione perché il materiale probatorio versato in atti non integrava una prova appagante dell'esercizio, da parte del M. e del suo dante causa di una signoria di fatto proprio su quello specifico fondo rivendicato.

La cassazione della sentenza n. 454 del 2010 della Corte di Appello di Salerno è stata chiesta da M.V. con ricorso affidato a due motivi. La società Gamma Geri spa, in liquidazione, ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, illustrato da memoria.

Considerato in diritto

Appare opportuno esaminare per primo il ricorso incidentale, considerato che propone una questione preliminare il cui esito condiziona lo stesso esame del ricorso principale.

A. Ricorso incidentale

1. - Con un unico motivo, la società Gamma Geri spa. in liquidazione, lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 1418 cod. civ. Avrebbe errato la Corte salernitana, secondo la deducente, nell'aver rigettato la preliminare eccezione d'improponibilità o di inammissibilità dell'impugnazione dedotta dalla stessa all'atto di costituzione nel giudizio di appello, ritenendo fosse nulla la clausola contrattuale che prevedeva la preventiva rinuncia all'impugnazione di entrambe le parti in causa. Va considerato - specifica la deducente che nella fattispecie esaminata si verteva in materia di diritti, certamente, disponibili (quale la rivendicazione di un preteso acquisto per usucapione); le parti stipulanti erano nel pieno esercizio della propria capacità giuridica; si trovavano in condizioni di piena parità contrattuale, pertanto trovava piena esplicitazione, nel solco della previsione di cui all'art. 41 Cost., l'autonomia contrattuale, riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. con il necessario limite di cui all'art. 1418 cod.

civ.. Le parti nel nostro sistema di diritto privato sono libere di raggiungere tra di loro gli accordi che reputino utili alla cura dei propri interessi, purché essi non risultino contrari a norme imperative, ovvero ne risultano illeciti la causa o il motivo determinante la stipula. Specifica la deducente che non "è dato vedere come la rinuncia preventiva all'impugnazione possa alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante (come affermato dalla Corte salernitana), quindi dell'organo innanzi al quale andrebbe proposta l'impugnazione cui le parti preventivamente rinunziano, atteso che detto organo, intanto, può esplicitare i suoi poteri in quanto il suo intervento sia sollecitato da una delle parti". E di più, la deducente "non riesce a vedere sotto quale profilo si evidenzerebbe l'alterazione del sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, né sotto quale profilo ciò contrasterebbe con l'interesse pubblico che presiede alla svolgimento della funzione giurisdizionale" (come affermato dalla Corte salernitana).

1.1. - La censura pone all'esame della Corte la questione della validità di un patto con il quale una parte processuale s'impegna con l'altra parte processuale a non impugnare l'emananda sentenza relativa alla causa di cui le stesse sono parti, ovvero, la validità di una rinuncia preventiva all'impugnazione di un'emananda sentenza. La Corte salernitana ha ritenuto che una simile attuazione, non integrando una rinuncia all'azione né agli atti del giudizio, ma una quiescenza preventiva (siccome pattuita prima dell'emanazione della sentenza) fosse nulla. A sostegno di tale decisione, la Corte territoriale, ha richiamato un orientamento di questa Corte del 1974 secondo cui "La rinuncia preventiva all'impugnazione è nulla, perché essa, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge" (Cass. n. 2870 del 1974).

1.1.a) - In via preliminare il Collegio osserva: a) che l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, così come richiamato e accolto dalla Corte salernitana, merita di essere approfondito, comunque, chiarito, non foss'altro perché non perfettamente intellegibile, considerato che non appare di agevole comprensione l'idea che una rinuncia sia pure preventiva all'impugnazione di un'emananda sentenza, possa alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante e il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

1.1.b) che la censura coinvolge una problematica ancor più generale e di particolare importanza relativa ai rapporti tra l'autonomia contrattuale delle parti garantita dalla normativa costituzionale e specificamente dall'art. 41 Cost. e la disponibilità dell'azione giudiziale essendo questa caratterizzata dalla non obbligatorietà di essere intrapresa o di essere proseguita una volta avviata, ma, espressione secondo la dottrina processualistica, di un diritto inviolabile, previsto, tutelato e garantito dalla normativa costituzionale ex art. 24 Cost.

1.1.c) che non appare risolutivo il disposto di cui all'art. 329 c.p.c. laddove prevede l'acquiescenza quale volontà di non avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge, perché non esclude e non consente di escludere, agevolmente, che l'acquiescenza di cui alla norma in esame possa ricomprendere, anche, le ipotesi di una rinuncia preventiva a non impugnare una futura sentenza, sempre che la sentenza di cui si dice attiene a diritti disponibili delle parti. E neppure appare risolutivo il disposto di cui all'art. 831 c.p.c., laddove fa riferimento alla rinuncia all'impugnazione del lodo arbitrale e che, significativamente, riconosce l'impugnabilità malgrado qualsiasi rinuncia perché si tratta di una norma relativa ad uno specifico settore che è quello del lodo arbitrale.

Piuttosto, in una visione ancor più generale del sistema normativo è possibile ritenere che non sussiste un principio generale che affermi la necessità che le sentenze possano essere impugunate, né le norme che consentono l'impugnazione abbiano carattere imperativo.

1.1.d). - che in ordine alla problematica in esame non si registra uno specifico orientamento o insegnamento

dottrinale, considerato che la dottrina processualista si è occupata essenzialmente dell'istituto dell'acquiescenza, considerandola quale volontà di un soggetto di rinunciare ad impugnare una sentenza già emessa. La stessa dottrina, non ha colto, neppure, l'occasione di chiarire se la rinuncia preventiva non possa essere ammessa perché avente ad oggetto un diritto, quello all'impugnazione, ancora non acquisito dal soggetto interessato.

1.1.e) che all'udienza pubblica il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Russo Rosario ha chiesto che la Corte enunci il principio di diritto in relazione alla rinuncia preventiva all'impugnazione di una futura sentenza.

1.2. - In considerazione della particolare importanza delle questioni di massima sollevate, il Collegio ravvisa l'opportunità della rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

IL COMMENTO

di Marco Bellante

La Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite l'enunciazione del principio di diritto in relazione alla rinuncia preventiva all'impugnazione di una futura sentenza, prospettando l'esigenza di un approfondimento, o comunque di un chiarimento, delle ragioni addotte a fondamento dell'orientamento negativo, non ritenute decisive per escludere l'ammissibilità della stessa. L'Autore, procedendo ad una considerazione differenziata dei diversi vizi di nullità o ingiustizia della sentenza che si rinuncia *ex ante* ad impugnare, giunge alla conclusione della inammissibilità di una acquiescenza preventiva ex art. 329 c.p.c.

Il problema dell'ammissibilità dell'acquiescenza preventiva ad una sentenza futura (*)

Con l'ordinanza che si annota la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla validità del patto con cui le parti si obbligano a non impugnare la sentenza che verrà emessa al termine del giudizio (1).

Tale patto non integra una rinuncia all'azione né una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., ma un'acquiescenza preventiva ex art. 329 c.p.c., siccome pattuita prima dell'emanazione della sentenza, la quale, secondo la giurisprudenza anteriore (2), sarebbe da considerarsi nulla.

Secondo l'unico precedente che si sia soffermato sulle ragioni di tale nullità (3), la rinuncia preventiva all'impugnazione determinerebbe un'alterazione del contenuto dei poteri dell'organo giudicante, nonché una vanificazione dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdiziona-

le, attribuendo al giudice un potere incondizionato e incontrollato, laddove l'ordinamento vuole invece un potere limitato dalla possibilità di controlli (4).

La ragione della invalidità di una rinuncia unilatera-

Note:

(*) *N.d.R.*: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

(1) Alla data di pubblicazione della presente nota il giudizio è ancora pendente avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

(2) Cass., 16 ottobre 1974, n. 2870, in *Comm. trib. centrale*, 1974, II, 1323; nel senso della nullità della rinuncia preventiva all'impugnazione, anche se come semplice e indimostrata affermazione di principio, vedi anche Cass., 9 gennaio 1996, n. 83, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 1062; Cass., 29 novembre 1990, n. 11496, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Impugnazioni civili*, n. 44; Cass., 11 agosto 1982, n. 4526, *ivi*, 1982, voce cit., n. 7; Cass., 30 dicembre 1981, n. 6773, *ivi*, 1981, voce cit., n. 70; Cass., 3 maggio 1975, n. 1695, *ivi*, 1975, voce cit., n. 54.

(3) Cass., 16 ottobre 1974, n. 2870, cit.

(4) Minoli, *L'acquiescenza nel processo civile*, Milano, 1942, 358, nota 118.

le ovvero di un patto bilaterale che valga ad escludere l'utilizzazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge dovrebbe essere rinvenuta nell'indisponibilità della materia dell'organizzazione del processo e, più in generale, delle regole di natura pubblicistica che presiedono allo svolgimento della funzione giurisdizionale, all'infuori di quei confini in cui la legge riconosce esplicitamente il potere delle parti (5).

Rimettendo alle Sezioni Unite l'enunciazione del principio di diritto in relazione all'ammissibilità di un'acquiescenza preventiva, la S.C., tuttavia, ha prospettato l'esigenza di un approfondimento o, quanto meno, di un chiarimento degli argomenti addotti a fondamento della tesi negativa, ritenendoli non decisivi e, comunque, meritevoli di un più attento vaglio.

Non sarebbe dato vedere, infatti, sotto quale profilo la rinuncia ad impugnare un'emananda sentenza possa alterare i poteri del giudice dinanzi al quale l'impugnazione andrebbe proposta, né come possa alterare il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, considerato che la proposizione dell'impugnazione e la conseguente attivazione di detti controlli è rimessa interamente all'iniziativa della parte soccombente; l'impugnazione, infatti, è non già un obbligo, ma una mera facoltà prevista a tutela di un interesse individuale, del quale la parte è arbitra di disporre.

Non si comprenderebbe, poi, perché una tale determinazione negativa, assolutamente lecita se presa dopo l'emanazione della sentenza ex art. 329 c.p.c., non possa considerarsi altrettante se assunta ex ante, allorché la parte decida di abdicare preventivamente al proprio potere di impugnazione, considerato che nessuna preclusione in tal senso è posta dall'art. 329 c.p.c., il quale, riferendosi alla sola acquiescenza successiva alla emanazione della sentenza, nulla dice e, per l'effetto, non esclude l'ammissibilità di una acquiescenza preventiva.

La validità di una tale rinuncia, al contrario, come nota la Corte, sembrerebbe essere l'espressione e la naturale conseguenza della disponibilità dell'azione giudiziale, la quale si caratterizza per la non obbligatorietà ad essere intrapresa o proseguita una volta avviata; essa, infatti, è espressione di un diritto inviolabile ex art. 24 Cost., il cui esercizio, proprio perché si tratta di un diritto e non di un obbligo, è rimesso alla discrezionalità del solo titolare.

L'interesse pubblico che presiede allo svolgimento della funzione giurisdizionale in materia di impugnazioni è soddisfatto solo che l'ordinamento assicuri inderogabilmente alla parte la disponibilità dei rimedi per rimuovere o riformare una sentenza repu-

tata invalida o ingiusta, risultando del tutto irrilevante il fatto che a tali mezzi la parte ritenga di non ricorrere rinunciando alla garanzia del doppio grado di giudizio e/o al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione.

Nello stesso senso, nell'analoga materia dell'arbitrato, sembra deporre l'art. 829 c.p.c., il quale non soltanto nella previgente formulazione ammetteva la rinuncia preventiva delle parti all'impugnazione del lodo per *errores in iudicando*, ma, a seguito della riforma ex D.lgs. n. 40 del 2006, ha addirittura elevato a regola generale (salvo che le parti non abbiano diversamente stabilito) la non impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia.

Nel caso più specifico di un patto bilaterale, poi, posto che le parti sono libere di raggiungere accordi diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.), fermi gli invalicabili limiti della contrarietà a norme imperative e della illiceità della causa posti dall'art. 1418 c.c., per ravvisare la nullità dell'accordo o della specifica clausola contrattuale con cui ciascuna parte si obbliga a non impugnare l'emananda sentenza, sarebbe necessario individuare le norme imperative che si pretendono violate ovvero il fine illecito che attraverso tale patto le parti si proporrebbero di realizzare; e ciò tanto più ove si consideri che un siffatto accordo non sembra ostacolare né l'efficienza né l'idoneità del processo ad assicurare la giusta risoluzione della lite, ma si limita a restringere ad un solo grado di merito la tutela giurisdizionale dei diritti.

Neppure può obiettarsi che in tale accordo faccia difetto il conseguimento di un interesse ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, atteso che la rinuncia è un atto consistente nella mera dismissione di un diritto (6), che trova in se stesso la propria causa giustificativa, senza necessità di un ulteriore scrutinio di meritevolezza. Essa, anche quando non sia rivolta a conseguire alcuna controprestazione né ad arricchire altri, si pone come espressione del potere di disposizione di quel diritto (7), del quale, per così dire, costituisce l'atto estre-

Note:

(5) Minoli, *loc. cit.*

(6) Cfr. Bozzi, voce *Rinunzia (diritto pubblico e privato)*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, 1140 ss.; Macioce, voce *Rinunzia (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 923 ss.; Moscarini, voce *Rinunzia. I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, 6; Sicchiero, voce *Rinunzia*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVII, Torino, 1998, 652 ss.

(7) Moscarini, voce *Rinunzia. I) Diritto civile*, cit., 6; cfr. anche Bozzi, voce *Rinunzia (diritto pubblico e privato)*, cit., 1141.

mo (8), senz'altro ammissibile quando per il sistema normativo sia indifferente che il diritto permanga nella sfera del titolare (9).

A dissipare i dubbi sopra prospettati non viene in soccorso neppure la dottrina, la quale non risulta avere dedicato particolare attenzione all'argomento, non già per una superficiale considerazione ad esso riservata, quanto per il carattere quasi scolastico dello stesso, considerato che, in pendenza di un giudizio, o le parti raggiungono un accordo con il quale compongono la lite insorta determinando la cessazione della materia del contendere, oppure difficilmente si inducono a pattuire una mera rinuncia ai mezzi di impugnazione, non ravvisandosi neppure quale utilità esse possano ripromettersi di conseguire spogliandosi puramente e semplicemente dei mezzi di reclamo avverso una futura sentenza invalida o ingiusta.

Nondimeno, la stessa dottrina (10) è univoca nell'escludere l'ammissibilità di un'acquiescenza preventiva, ritenendo che la rinuncia ad impugnare la sentenza sia possibile solo dopo che il potere di impugnare sia sorto.

La conferma sembrerebbe offerta dall'art. 329 c.p.c., il quale stabilisce l'inefficacia preclusiva dell'acquiescenza nei casi di revocazione previsti dall'art. 395 n. 1 (dolo di parte), n. 2 (falsità delle prove), n. 3 (reperimento di documenti) e n. 6 (dolo del giudice), e ciò in quanto il potere di impugnativa per revocazione sorge solo nel giorno della scoperta di uno dei vizi sopra elencati, ragion per cui ogni rinuncia anticipata deve considerarsi priva di effetti (11).

Nello stesso senso sembrerebbe deporre anche l'art. 334 c.p.c. il quale ammette all'impugnazione incidentale tardiva la parte che abbia prestato acquiescenza, e ciò sull'implicito presupposto che il potere di impugnare in via incidentale sorga solo a seguito dell'altrui impugnazione principale, sicché, anche in tal caso, ogni rinuncia anteriore deve reputarsi inefficace.

Su un piano più generale si potrebbe, poi, ulteriormente osservare che un soggetto non può rinunciare ad un diritto non ancora esistente nel suo patrimonio, e del quale, quindi, egli non è titolare (12), e che l'acquiescenza, quale atto di accettazione di una sentenza, anche da un punto di vista logico, presuppone l'esistenza della sentenza che si accetta.

In senso contrario agli argomenti sopra prospettati, tuttavia, può osservarsi che, salvo espressi divieti di legge (ad es., artt. 458 e 2937 c.c.), nulla osta all'ammissibilità di una rinuncia anticipata a diritti futuri (13): si tratterebbe, infatti, di una rinuncia ora per allora, destinata, cioè, a dismettere il diritto

nel momento stesso in cui esso entra nel patrimonio dell'agente, e motivata dall'interesse del soggetto ad impedire che quel diritto possa acquisirsi alla sua sfera giuridica.

Quanto, invece, alle norme sopra richiamate, l'art. 334 c.p.c. rinviene un proprio autonomo fondamento in una sorta di condizionalità dell'acquiescenza in caso di soccombenza reciproca, nel senso che la parte è disposta ad accettare la sentenza sul presupposto che essa non venga impugnata nei capi a sé favorevoli dalle altre parti (14), sicché, ove venga meno tale presupposto, torna in essere il potere di impugnativa.

Le previsioni di cui all'art. 329 c.p.c. in tema di revocazione trovano invece la propria *ratio* nella volontà del legislatore di consentire l'annullamento di un provvedimento giurisdizionale, anche se passato in giudicato, quando si scopra frutto di dolo della parte o del giudice, dell'utilizzo di documenti falsi o di un distorto accertamento dei fatti dovuto alla impossibilità non imputabile alla parte di produrre uno o più documenti decisivi per la definizione del giudizio.

Dalle brevi considerazioni che precedono, dunque, può trarsi conferma del fatto che la questione dell'ammissibilità di una rinuncia preventiva all'impugnazione rimane tutt'ora aperta e che le esigenze di approfondimento prospettate dalla Corte sono senz'altro condivisibili.

Note:

(8) Macioce, voce *Rinuncia (dir. priv.)*, cit., 930.

(9) Bozzi, voce *Rinunzia (diritto pubblico e privato)*, cit., 1142.

(10) In tal senso Minoli, *L'acquiescenza nel processo civile*, cit., 357 e 358, nota 118; Minoli-Bergomi, voce *Acquiescenza*, in *Enc. dir.*, I, 1958, Milano, 500; Cerino Canova, voce *Acquiescenza. III) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, 1; Montesano-Arieta, *Trattato di diritto processuale civile*, I, 2, Padova, 2001, 1735; Satta-Punzi, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 437; Punzi, *Il processo civile*, II, Torino, 2010, 376; Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1981, 271; Luiso, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2011, 314.

(11) Minoli-Bergomi, *op. ult. cit.*; Liebman, *op. ult. cit.*; Luiso, *op. ult. cit.*

(12) Bozzi, voce *Rinunzia (diritto pubblico e privato)*, cit., 1141-1142; Macioce, voce *Rinuncia (dir. priv.)*, cit., 941.

(13) Cfr. Sicchiero, voce *Rinuncia*, cit., 659; Moscarini, voce *Rinunzia. I) Diritto civile*, cit., 5.

(14) L'art. 334 c.p.c., il quale consente alle parti, contro le quali sia stata proposta impugnazione, di proporre impugnazione incidentale anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento: cfr., *ex multis*, Cass., 24 aprile 2012, n. 6470, in *Rep. Foro it.*, 2012, voce *Impugnazioni civili*, n. 24; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2126, *ivi*, 2006, voce cit., n. 103; Cass., 23 gennaio 1998, n. 652, *ivi*, 1998, voce cit., n. 124; Cass. Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640, in *Foro it.*, 1989, I, 3405.

L'acquiescenza preventiva nel caso di vizi di nullità della sentenza o di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

L'acquiescenza alla sentenza *ex art. 329* comma 1 c.p.c. (c.d. acquiescenza propria) è la manifestazione della volontà della parte soccombente di accettare la sentenza resa e, contestualmente, di rinunciare alla sua impugnazione; ovvero, più precisamente, invertendo i termini della definizione, è l'atto con il quale la parte rinuncia al diritto di impugnativa, con la conseguenza di tener ferma la sentenza, abdicando al tentativo di conseguire la riforma.

Nonostante il significato del termine tradizionalmente utilizzato sia quello di atto di assenso o adesione al provvedimento dell'autorità giudiziaria (15), nell'acquiescenza non si delinea tanto una manifestazione di volontà diretta all'accettazione della sentenza, dalla quale, stante il divieto di *venire contra factum proprium*, la legge fa discendere la rinuncia ad impugnare, quanto piuttosto si compendia la volontà della parte di rinunciare all'impugnativa, volontà espressa tramite apposita dichiarazione di rinuncia ovvero manifestata *per facta concludentia* attraverso atti o dichiarazioni incompatibili con la volontà di impugnare, com'è, per l'appunto, la dichiarazione di accettare la sentenza.

Sotto questo profilo l'acquiescenza va collocata nella categoria degli atti di rinuncia, per tali intendendosi quegli atti abdicativi o dismissivi di diritti o di altre situazioni giuridiche soggettive, anche di natura processuale (16), all'interno della quale essa si distingue in ragione del diritto che assume ad oggetto, cioè il diritto di impugnare la sentenza.

Com'è noto, le impugnazioni sono mezzi processuali predisposti dall'ordinamento giuridico per annullare o ottenere la riforma di una sentenza di cui la parte lamenti: *i)* l'invalidità derivante dalla violazione delle norme processuali che disciplinano l'attività delle parti o del giudice (*errores in procedendo*); *ii)* l'ingiustizia conseguente alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto (*errores in iudicando*) o, più semplicemente, derivante da una valutazione ritenuta scorretta delle prove, dei fatti e di quanto altro soggetto al potere discrezionale del giudice (17) (*revisio prioris instatiae*); *iii)* l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza.

Premessa la distinzione di cui sopra, sembra anzitutto da escludere la possibilità per le parti di rinunciare preventivamente alla impugnazione di una futura sentenza per il caso in cui questa si riveli successivamente affetta da nullità derivante da vizi dell'atto o, in via riflessa, da vizi del procedimento.

Tale inammissibilità è espressamente sancita dal legislatore in materia di arbitrato, per il quale l'art. 829 c.p.c. stabilisce l'inefficacia di qualunque rinuncia preventiva ad impugnare il lodo per vizi di nullità dell'atto o del procedimento, così come in esso analiticamente elencati.

Il suddetto principio, valevole per una forma di privata risoluzione delle controversie in cui all'autonomia privata è concesso di spingersi fino alla scelta degli arbitri, alla fissazione delle regole del procedimento e alla possibilità di rinunciare preventivamente alla impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto, ma non fino al punto di ammettere l'acquiescenza preventiva ad un lodo viziato da nullità, deve affermarsi, a maggior ragione, nel processo civile in cui il legislatore non lascia all'autonomia privata che spazi esigui e rigorosamente tipizzati (18).

A tal riguardo non si vedono ragioni per non individuare in ambo i casi la stessa *ratio* posta alla base di tale preclusione, vale a dire la volontà dell'ordinamento di non inibire alla parte l'impugnazione di una decisione viziata da *errores in procedendo* prima di averne avuto contezza, in specie ove si consideri che si tratta di vizi processuali imprevedibili e di particolare gravità, come *i)* l'insussistenza di un presupposto processuale che avrebbe impedito al giudice financo di pronunciare nel merito; *ii)* la mancata rituale instaurazione del contraddittorio, con conseguente violazione del diritto di azione e difesa in giudizio *ex art. 24 Cost.*; *iii)* vizi di ultrapetizione o di omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.; *iv)* nullità della sentenza per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 132 c.p.c.

Alla stessa conclusione di inammissibilità di una rinuncia preventiva all'impugnazione, deve giungersi anche nel caso in cui la sentenza sia affetta da vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non soltanto perché detta inammissibilità, ancora una volta, è espressamente sancita dal legislatore in materia di arbitrato (art. 829 n. 5 c.p.c.) e, per le medesime ragioni di cui sopra, deve ritenersi estensibile anche all'impugnazione di provvedimenti giu-

Note:

(15) Cfr. Cuzzeri-Mortara, voce *Acquiescenza*, in *N. Dig. it.*, I, Torino, 1937, 143-144; De Filippis, voce *Acquiescenza*, in *Enc. giur. it.*, I, p. II, Milano, 1892, 3.

(16) Macioce, voce *Rinuncia (dir. priv.)*, cit., 941.

(17) Cfr. Punzi, *Il processo civile*, II, cit., 352; sul punto v. anche Fazzalari, voce *Sentenza civile*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1247.

(18) Al riguardo cfr. Caponi, *Autonomia privata e processo civile*, in *Accordi di parte e processo*, Milano, 2008, 104.

risdizionali, quanto perché la motivazione, cioè l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione, costituisce un elemento essenziale della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c., sicché i vizi ad essa relativi ridondano in un motivo di nullità della sentenza, tanto più grave ove si consideri che l'obbligo di motivazione (sufficiente e non contraddittoria) è espressamente sancito dall'art. 111 comma 6 Cost., ai sensi del quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (19).

Ma v'è questo di più: la motivazione è strettamente collegata e funzionale a garantire l'attuazione del diritto di azione e difesa in giudizio previsto dall'art. 24 Cost., dal momento che, in assenza di motivazione, alla parte è preclusa la possibilità di verificare la giustizia e la correttezza della decisione e, di conseguenza, quella di reagire contro una sentenza che abbia ingiustamente pregiudicato i suoi diritti (20). Nelle fattispecie sopra richiamate il diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza rimane sempre un diritto disponibile della parte, la quale resta libera di avvalersi dei relativi mezzi, rinunziarvi o semplicemente omettere il reclamo entro i termini previsti dalla legge, ma tale disponibilità non si spinge fino ad ammettere una rinuncia preventiva, illimitata ed incondizionata al diritto di impugnativa, essendo necessario che la parte abbia dapprima contezza del vizio da cui è affetta la sentenza e, ciò nonostante, decida di prestare ad essa acquiescenza (cfr., ad es., la convalida del contratto annullabile ex art. 1444 c.c. (21)).

Nei casi sopra individuati gli effetti della rinuncia preventiva ai mezzi di impugnazione si risolverebbero, infatti, o nella inammissibile rinuncia a reagire ai vizi della sentenza, peraltro di rilevantissima entità, che la parte neppure sia stata in grado di conoscere o prevedere, o in una altrettanto inammissibile compromissione del diritto di azione e difesa in giudizio ex art. 24 Cost.

L'acquiescenza preventiva nel caso di errores in iudicando della sentenza

Un discorso più articolato va fatto, invece, per la rinuncia all'impugnazione della sentenza di cui si lamenti l'ingiustizia per violazione di norme di diritto o per errata valutazione di prove e fatti dedotti in giudizio.

L'acquiescenza, quale atto con cui la parte rinuncia al proprio potere processuale di impugnativa, ha natura negoziale, atteso che l'effetto dismissivo o abdicativo del potere di impugnazione è la conseguenza diretta della volontà del rinunciante, senza necessi-

tà di intermediazione di un atto del giudice (22). Caratterizzandosi per la volontarietà dell'effetto estintivo, essa si differenzia dalla decadenza dall'impugnazione per decorso dei termini ex artt. 325-327 c.p.c., ove la preclusione opera *ipso iure* indipendentemente dalla volontà della parte (23). Dalla rinuncia in genere, che è un atto negoziale, va distinta, infatti, l'ipotesi del mero non esercizio di un diritto, nella quale, anche quando il soggetto assuma il comportamento omissivo al fine di determinare la dismissione del diritto, la perdita consegue al solo non esercizio protratto nel tempo, a prescindere dalla volontà del titolare (ad es., prescrizione) (24).

Gli effetti giuridici dell'acquiescenza, come visto, sono essenzialmente processuali e consistono nella

Note:

(19) L'art. 360, n. 5, c.p.c., come novellato dall'art. 54 comma 1 lett. b, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, prevede ora che le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La sopravvenuta nuova formulazione della norma, tuttavia, non incide sulle considerazioni svolte nel testo.

(20) Luiso, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2011, 42-43; sul punto v. anche Lancellotti, voce *Sentenza civile*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, Torino, 1969, 1119.

(21) Per il diverso tema relativo all'ammissibilità di clausole limitative delle impugnazioni contrattuali, cfr. Padovini, *Le clausole limitative delle impugnazioni contrattuali*, in AA.VV., *Remedies in contract*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008, 179.

(22) Qualificano l'acquiescenza come negozio processuale Cass., 8 aprile 2003, n. 5504, in *Arch. circolaz.*, 2003, 788; Cass., 10 aprile 2003, n. 5689, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Impugnazioni civili*, n. 82; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1610, in *Foro it.*, 2001, I, 638; Cass. Sez. Un., 13 ottobre 1993, n. 10112, *ivi*, 1994, I, 3498, e in *Giust. civ.*, 1994, I, 372. In dottrina D'Onofrio, voce *Acquiescenza*, in *Noviss. Dig. it.*, I, 1, Torino, 1957, 236; Micheli, *Corso di diritto processuale civile*, II, Milano 1960, 244; v. anche Segni-Costa, voce *Procedimento civile*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, 1046; Betti, voce *Negozio giuridico*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, 220.

L'acquiescenza impropria per effetto di impugnazione parziale ex art. 329 comma 2 c.p.c., invece, è un mero atto giuridico processuale, al quale la legge ricollega l'effetto estintivo a prescindere dalla volontà delle parti. Non a caso, essa è definita, da un lato, come acquiescenza, poiché la parte nel non impugnare alcuni capi della sentenza dimostra di non avere alcuna intenzione di reclamare contro di essi, atteso che il principio dell'unicità del gravame impone alla parte soccombente di impugnarli congiuntamente, ove questa fosse la sua intenzione; dall'altra, è qualificata come "impropria" per sottolineare che la preclusione opera *ipso iure*, a prescindere dalla sussistenza di qualunque volontà in tal senso.

(23) Minoli-Bergomi, *Acquiescenza*, cit., 496-497 ss.

(24) Bozzi, voce *Rinuncia (diritto pubblico e privato)*, cit., 1148. Esistono, infatti, diritti che l'ordinamento giuridico configura come irrinunciabili (ad es., il diritto agli alimenti legali, salario, ferie etc.), per i quali la legge vieta la dismissione per atto di volontà del titolare, ma, non imponendo l'obbligo di un loro esercizio, non esclude che essi possano estinguersi per il mancato esercizio da parte loro titolare: *Id.*, *op. cit.*, 1142.

estinzione del potere di impugnare il provvedimento a cui l'acquiescenza si riferisce; al contempo, tuttavia, essi sono anche indirettamente sostanziali nel senso che, abdicando ai mezzi processuali di impugnazione, la parte dispone, in via mediata, della situazione giuridica soggettiva che è oggetto del giudizio. Prestando acquiescenza ad una sentenza che ritiene errata, in quanto ha disconosciuto diritti di cui si pretende titolare o ha imposto obblighi che non le incombevano, la parte soccombente finisce con il porre in essere un atto dispositivo della propria sfera giuridica concretantesi nell'abdicare definitivamente al diritto disconosciuto dalla sentenza o nell'assoggettarsi all'obbligo imposto dalla sentenza stessa, la quale, rinunciati i mezzi di impugnazione previsti per conseguire la riforma, passa in giudicato e rende i suoi effetti irretrattabili (25).

Conferma di quanto sopra viene offerta dalla stessa giurisprudenza (26), la quale è pacifica nell'osservare che l'acquiescenza di cui all'art. 329 comma 1 c.p.c. è bensì un atto dispositivo, in via immediata, del diritto di impugnazione, ma al contempo, in via mediata, è indirettamente anche atto dispositivo del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e disconosciuto dalla sentenza soggetta ad impugnazione, tant'è che essa deve provenire dalla parte personalmente o da un suo rappresentante munito del relativo potere di disposizione, atteso che il difensore munito di semplice procura alle liti ha solo il potere di sostenere in giudizio le ragioni della parte e la facoltà di adottare il sistema di difesa che ritenga più rispondente agli interessi del suo assistito, ma non anche il potere di disporre dei diritti del rappresentato relativamente all'oggetto della controversia.

Posto, dunque, che l'acquiescenza è un negozio giuridico processuale con il quale la parte, da un lato, rinuncia al potere di impugnativa della sentenza e, dall'altro, dispone della situazione sostanziale dedotta in giudizio, l'ostacolo che si frappone alla ammissibilità di un'acquiescenza preventiva sembra profilarsi, sul piano sostanziale, nella indeterminabilità dell'oggetto di un tale atto dispositivo. Non potendo prevedere il contenuto precettivo del futuro provvedimento giurisdizionale, al quale preventivamente si intende prestare acquiescenza, la parte si trova nell'impossibilità di avere contezza degli obblighi a cui, per effetto di questa rinuncia, essa si trova assoggettata ovvero dei diritti ai quali sta abdicando (27).

La possibilità di ammettere la rinuncia ad impugnare una sentenza non ancora emanata, dunque, dovrebbe ravvisarsi nella difficoltà di ammettere un atto dispositivo il cui oggetto non sia determinato o deter-

minabile, coerentemente al principio generale secondo cui l'ordinamento non consente al soggetto di compiere atti di disposizione dei quali non è in condizione di cogliere la portata, principio sancito dall'art. 1346 c.c. ai sensi del quale l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, a pena di nullità del contratto stesso (art. 1418 comma 2 c.c.). Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto trova infatti la sua ragion d'essere ed esprime l'esigenza che le parti sappiano fondamentalmente quale sia l'impegno che assumono (28), in modo da poter verificare, all'atto della stipula, l'incidenza che esso comporta sul proprio patrimonio, nonché i propri mezzi e la propria attitudine ad eseguire correttamente le prestazioni a cui si obbligano. Anche contro tale argomento, tuttavia, è possibile muovere talune obiezioni, a partire da quella secondo cui la parte che presta acquiescenza preventiva, in realtà, è sin da subito in condizione di poter prevedere quale sia il massimo sacrificio da sopportare semplicemente rappresentandosi la situazione di soccombenza totale, sicché, nel caso di specie, l'esigenza di determinabilità dell'atto dispositivo risulta senz'altro soddisfatta (cfr., ad es., l'analogo caso della fideiussione *omnibus ex art. 1938 c.c.*, dopo la novella della l. n. 154 del 1992).

A ciò non può replicarsi che tra i vizi della sentenza che si rinuncia ad impugnare può esservi quello di ultrapetizione, allorché il giudice abbia pronunciato su una situazione sostanziale diversa da quella dedotta in giudizio, oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori: tale vizio, infatti, costituisce un *error in procedendo* per violazione dell'art. 112 c.p.c., che si tramuta in una causa di nullità della sentenza, rispetto alla quale, come

Note:

(25) Secondo Denti, voce *Negozi processuale*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 140-141, si tratterebbe, invece, di un atto dispositivo extra processuale i cui effetti giuridici sono destinati a prodursi nel processo; nello stesso senso Satta-Punzi, *Diritto processuale civile*, cit., 199.

(26) Cass., 27 maggio 1996, n. 4850, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Impugnazioni civili*, n. 43; Cass., 6 marzo 1980, n. 1521, in *Vita not.*, 1980, I, 179; Cass., 13 febbraio 1978, n. 647, in *Rep. Foro it.*, 1978, voce *Impugnazioni civili*, n. 60; v. anche Cass., 14 febbraio 2000, n. 1610, in *Foro it.*, 2001, I, 638; Cass., 29 novembre 1990, n. 11496, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Impugnazioni civili*, n. 44; Cass., 11 agosto 1982, n. 4526, *ivi*, 1982, voce cit., n. 74; Cass., 12 febbraio 1980, n. 1003, *ivi*, 1980, voce cit., n. 61; Cass., 7 maggio 1963, n. 1108, in *Giust. civ.*, 1964, I, 427.

(27) Secondo Pagliantini, *I tratti diafani della nullità contrattuale in Cassazione: a proposito della rinuncia preventiva al gravame e di nullità parziale ope iudicis*, in questo stesso fascicolo della *Rivista*, v. *supra*, 845 ss., la rinuncia anticipata all'impugnazione integrerebbe un negozio atipico aleatorio.

(28) Bianca, *Il contratto*, Milano, 2000, 327.

visto, l'acquiescenza preventiva non è comunque ammissibile.

Contro l'argomentazione sopra prospettata milita, ancora, un ulteriore rilievo di non poco momento, che si desume, ancora una volta, proprio dalla disciplina dell'arbitrato, nell'ambito del quale l'ordinamento giuridico non solo ammette, ma anzi ha elevato a regola generale (derogabile dalle parti) la non impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto. È evidente, infatti, che il medesimo atto di rinuncia preventiva all'impugnazione non può essere considerato nullo per indeterminabilità dell'oggetto quando si riferisca ad una sentenza e non, invece, quando si riferisca ad un lodo arbitrale, posto che in entrambi i casi la situazione è assolutamente identica e che nell'ultimo dei due il legislatore ha contemplato l'atto di rinuncia preventiva come assolutamente valido e legittimo.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ecco allora che l'intera questione relativa alla ammissibilità della rinuncia preventiva all'impugnazione si riduce a quella della indisponibilità del processo civile e del carattere pubblicistico delle norme che lo regolano, nelle quali va rinvenuto l'unico ostacolo alla sua ammissibilità.

Se le norme che regolano il processo civile sono indisponibili e non negoziabili, ne deriva che, fatta salva una espressa previsione contraria (cfr., ad es., deroga alla competenza territoriale *ex artt.* 28 e 29 c.p.c.; ricorso in cassazione *per saltum ex art.* 360 comma 2 c.p.c.), all'autonomia privata è radicalmente preclusa la possibilità di incidere sulla disciplina del processo sia mediante accordi volti a derogare o integrare le regole del giudizio, sia attraverso accordi con cui le parti si vincolano al compimento o all'omissione di un atto processuale, sia, infine, attraverso il compimento di atti processuali diversi nel tipo, nel contenuto, nei presupposti e financo nei tempi all'uopo stabiliti dall'ordinamento giuridico.

In materia di tutela dei diritti (disponibili) l'unica alternativa che, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia negoziale, residua alle parti è quella di rinunciare alla giurisdizione dello Stato per devolvere a uno o più arbitri la risoluzione della controversia, all'esito di un procedimento le cui regole sono fissate liberamente dalle parti stesse (o in loro vece dagli arbitri), con l'unico limite rappresentato dal rispetto del principio del contraddittorio e dalla concessione di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. In tale ambito alle stesse è concesso di rinunciare preventivamente all'impugnazione e al controllo giurisdizionale sulle regole della decisione, assumendo deliberatamente il rischio di una decisione affetta da

errores in iudicando; rinuncia però che trova la sua ragione d'essere, o quanto meno il suo contrappeso, nel fatto che gli arbitri sono scelti, direttamente o indirettamente, dalle parti stesse in ragione delle garanzie di competenza giuridica che essi offrono (cosa che, evidentemente, non avviene per il giudice dello Stato), e in considerazione della quale esse accettano di rimettersi totalmente alla decisione che gli arbitri nominati riterranno di assumere, secondo diritto, per dirimere la controversia.

L'alternativa tra processo arbitrale e processo giurisdizionale è netta: ove le parti non ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale e l'azione venga così esercitata dinanzi al giudice dello Stato, le regole del processo sono fissate direttamente dal legislatore e sono sottratte alla disponibilità delle parti. Nel nostro ordinamento, ad oggi, non vi è spazio per un processo giurisdizionale convenzionale o misto, tanto più ove si consideri che, ove alle parti fosse consentito di addivenire ad accordi processuali, questi non esaurirebbero i loro effetti tra i soli contraenti, ma vincolerebbero anche il giudice nella trattazione e, sotto certi profili, nella decisione della causa (29). Sulla scorta di quanto precede, atteso che l'unica forma di acquiescenza prevista dall'ordinamento è quella ad una sentenza già emessa, la rinuncia preventiva all'impugnazione di un futuro provvedimento giurisdizionale deve ritenersi inammissibile a prescindere dalla sussistenza di espressi divieti legislativi, al pari di eventuali accordi con cui le parti, ad es., intendessero introdurre regole nuove e diverse per la notificazione degli atti processuali, per la precisazione o modifica delle domande o eccezioni già proposte, per la richiesta e l'assunzione di prove, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, *etc.*, sebbene anche in tutti questi casi nessuna norma stabilisca un espresso divieto in proposito.

Invero, stante il carattere pubblicistico delle norme che regolano il processo civile, in tale ambito vale il principio per cui tutto ciò che non è espressamente consentito all'autonomia privata deve ritenersi vietato.

Preso atto che l'ordinamento non contempla la possibilità per le parti di prestare un'acquiescenza preventiva, la *ratio* di tale preclusione può essere rinvenuta nella volontà del legislatore di non consentire alle parti di abdicare volontariamente al sistema di garanzie previste dalla legge contro una sentenza in-

Nota:

(29) Sul tema v. Caponi, *Autonomia privata e processo civile*, in *Accordi di parte e processo*, cit., 99 ss.

valida o ingiusta prima che le stesse abbiano avuto contezza della esistenza, della natura e della gravità degli eventuali vizi della sentenza a cui si presta acquiescenza. In tale ottica può essere intesa l'osservazione della dottrina secondo cui la parte non può rinunciare ad impugnare una sentenza prima che essa sia stata emessa, poiché solo in tale momento essa sarà in grado di esercitare consapevolmente il suo potere dispositivo (30).

La soluzione negativa sopra prospettata si impone sia per le rinunzie unilaterali sia per i patti bilaterali con cui le parti si obbligano preventivamente a non impugnare l'emananda sentenza, sebbene, a rigor di termini, in tale ultimo caso non di un vero e proprio patto di rinuncia sembrerebbe trattarsi, ma di due rinunzie unilaterali contenute nello stesso atto e assunte contestualmente senza vincolo di sinallagmaticità.

Di fronte al potere di rinuncia e all'atto che ne è modo di esercizio, non vi sono né più parti né destinatari in senso tecnico: l'atto di rinuncia, infatti, è regolamento degli interessi di una sola parte, del titolare, cioè, del diritto soggettivo (31). Nondimeno, nel caso di rinuncia all'impugnazione, gli atti di smissivi compiuti dalle singole parti processuali, per espressa previsione di legge, sono reciprocamente condizionati alla mancata impugnazione della controparte, atteso che la parte contro la quale sia stata proposta impugnazione, a sua volta, può sempre proporre impugnazione incidentale, anche se abbia già prestato acquiescenza (art. 334 c.p.c.).

Note:

(30) Satta - Punzi, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 437.

(31) Bozzi, voce *Rinuncia (diritto pubblico e privato)*, cit., 1146.

RIVISTE

Il Lavoro nella giurisprudenza

Mensile di giurisprudenza e dottrina

Direzione scientifica: Franco Carinci, Michele Miscione

Il mensile che offre l'analisi delle più importanti novità giurisprudenziali e normative e presenta un panorama completo delle principali tematiche del diritto del lavoro sostanziale e processuale.

Accanto a qualificati **contributi di dottrina**, contiene numerose rubriche dedicate alla **giurisprudenza** comunitaria e nazionale di legittimità e di merito.

La rinnovata rubrica **Casi e Questioni** fornisce spunti di riflessione critica utile alla pratica professionale.

NOVITÀ:

- nuova grafica della **copertina** e degli **interni**;
- l'innovativa impostazione del **sommario** per individuare più velocemente i contributi di interesse;
- l'**Editoriale**: l'opinione di autorevoli esperti del mondo del lavoro sulle questioni più attuali e rilevanti;
- la sezione **Itinerari della giurisprudenza**: rassegna ragionata degli orientamenti giurisprudenziali in essere su argomenti di rilievo per i professionisti, in risposta alla crescente esigenza di conoscere la prassi applicativa;

- la rinnovata struttura delle **Rassegne**: più agili, più ricche, più semplici da consultare;
- le **tabelle di sintesi** degli orientamenti giurisprudenziali per guidare nell'inquadramento della tematica trattata;
- la **Rassegna di giurisprudenza comunitaria**: una selezione dei più significativi provvedimenti comunitari in materia di lavoro e previdenza;
- un **allegato**, compreso nel prezzo di abbonamento, dedicato a tematiche di particolare interesse per i giuslavoristi.

Il **servizio on-line**, riservato agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/lavoronellagiurisprudenza, permette all'utente di accedere a tutte le novità d'interesse e all'anteprima della Rivista cartacea.

Abbonamento annuale: € 224,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://ipshop.ipsoa.it>

